

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016**

**Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P**

**L'APPROCCIO ALLA PREVENZIONE
e il SISTEMA LEGISLATIVO
Modulo A1 – prima parte**

Febbraio 2020

1

MODULO A (28 ore)

Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP, valido per tutti i macrosettori; costituisce credito formativo permanente.

Contenuti

- Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
- Soggetti, compiti, obblighi e responsabilità civili e penali del Sistema di Prevenzione aziendale;
- Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- La classificazione dei rischi.

2

MODULO A

Obiettivo generale

Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro.

Obiettivi specifici

Acquisire elementi di conoscenza su:

- Criteri e strumenti per la ricerca di leggi e norme tecniche;
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compiti e responsabilità, funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;
- Aspetti normativi, relativi ai rischi e danni da lavoro, misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, criteri metodologici per la valutazione dei rischi, contenuti del documento di valutazione dei rischi, gestione delle emergenze;
- Modalità con cui organizzare e gestire un sistema di Prevenzione aziendale.

3

MODULO A: VALUTAZIONE – ATTESTATO - CREDITO FORMATIVO

Valutazione: al termine del modulo A, obbligatorio per tutti i macrosettori di attività e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione B-C, i partecipanti devono conseguire l' idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite.

Attestato: al termine del modulo A, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno al 90% del monte ore) e l' idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione.

Credito Formativo: la frequenza al modulo A costituisce Credito Formativo permanente.

4

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO

UNITÀ DIDATTICA A1 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008	Conoscere l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.	La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.

5

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO

UNITÀ DIDATTICA A1 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di responsabilità amministrativa.

6

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO

UNITÀ DIDATTICA A1 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc.. Il D.M. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio. Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.

7

MODULO A1 - APPROCCIO ALLA PREVENZIONE E SISTEMA LEGISLATIVO

Unità didattica A1 8 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il sistema istituzionale della prevenzione	Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione.	Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.
Il sistema di vigilanza e assistenza	Conoscere il funzionamento del sistema pubblico della prevenzione.	Vigilanza e controllo. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e consulenza. Organismi paritetici e Accordi di categoria. Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA.

8

MODULO A2 – I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE

UNITÀ DIDATTICA A2 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>Il soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008</p>	<p>Individuare i ruoli dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.</p>	<p>Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datore di lavoro, dirigenti e preposti; responsabile del servizio prevenz. e protezione e addetti del SPP; - Medico Competente; - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappres. dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito; - addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso; - lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori; - lavoratori autonomi; - imprese familiari.

9

MODULO A3 – IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

UNITÀ DIDATTICA A3 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>Il processo di valutazione dei rischi</p>	<p>Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.</p> <p>Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi.</p>	<p>Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.</p> <p>Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni.</p>

10

MODULO A3 – IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

UNITÀ DIDATTICA A3 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il processo di valutazione dei rischi	<p>Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi.</p> <p>Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi.</p>	<p>Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo.</p> <p>Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.</p> <p>Valutazione dei rischi: metodologie e criteri. Fasi e attività del processo valutativo.</p> <p>Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.</p> <p>Contenuti struttura e organizzaz. del DVR.</p> <p>La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.</p>

11

MODULO A4 – RICADUTE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA

UNITÀ DIDATTICA A4 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi	Conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione.	<p>La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza.</p> <p>La segnaletica di sicurezza.</p> <p>I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo.</p>
La gestione delle emergenze	Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso e le modalità per la stesura di un piano di emergenza.	<p>Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione.</p> <p>Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni.</p>
La sorveglianza sanitaria	Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria.	Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.

MODULO A5 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

**Novità
Accordo 2016**

UNITÀ DIDATTICA A5 4 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione	Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione.	Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs. n. 81/2008. La consultazione aziendale della sicurezza. Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione.

13

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa: le fonti normative

FONTI NORMATIVE: CRITERI DI PRIORITA'

Nell'ordinamento giuridico italiano esiste una pluralità di fonti normative disposte secondo una scala gerarchica.

Per orientarsi esiste un principio gerarchico:

- Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore
- Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore
- Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

15

GERARCHIA DELLE FONTI

1. Costituzione, Leggi costituzionali
2. Regolamenti dell'Unione Europea
3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge*, decreti legislativi**
4. Regolamenti del Governo
5. Consuetudini/Usi

Decreti Legge e Decreti Legislativi sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

- * *D.L.*: necessitano della conversione in legge
- ** *D. Lgs.*: devono sottostare ai limiti della legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi

16

FONTI NORMATIVE: GERARCHIA

NORME COGENTI

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice Penale e Civile
- Leggi Ordinarie dello Stato
- D.P.R. , D. Lgs. , D.M. (Direttive Comunitarie Recepite)
- Leggi Regionali

NORME NON COGENTI

- Norme Armonizzate Europee (UNI EN - CEI EN)
- Norme Internazionali (ISO-IEC) e Norme Nazionali (UNI-CEI)
- Progetti di Norme Armonizzate Europee (Pr EN)
- Norme di Buona Tecnica e Raccomandazioni
- Direttive Comunitarie Non Recepite

17

ATTI GIURIDICI DELLA UE

REGOLAMENTO: ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in quanto ha immediata efficacia normativa in forza della pubblicazione nella GUCE, senza necessità di un atto di trasposizione nel diritto nazionale.

DIRETTIVA: vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere ma resta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi per pervenirvi. E' necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale, grazie al quale il diritto nazionale viene adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa.

18

ATTI GIURIDICI DELLA UE – DIRETTIVE

Nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, si distinguono **2 tipi di DIRETTIVE**:

- **DI PRODOTTO** (art. 100 A): hanno lo scopo di realizzare la libera circolazione delle merci sul territorio comunitario, secondo il principio che ciò che circola liberamente in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati. In ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro, tali direttive e relativi recepimenti sono dirette soprattutto ai progettisti e ai costruttori

ESEMPIO: Direttiva macchine (D. Lgs. 17/2010);

- **SOCIALI** (art. 118 A): hanno lo scopo di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini europei: In ambito di Salute e Sicurezza sul lavoro sono indirizzate a Datori di Lavoro e a Committenti.

ESEMPIO: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

19

ATTI GIURIDICI DELLA UE – DIRETTIVE

Le **DIRETTIVE DI PRODOTTO** si distinguono in:

- **DIRETTIVE DI VECCHIO APPROCCIO**: stabiliscono minuziosamente le regole tecniche a cui devono conformarsi i prodotti per potere circolare liberamente;

- **DIRETTIVE DI NUOVO APPROCCIO**: stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e l'obbligo di riconoscimento da parte delle Amministrazioni Nazionali dei prodotti conformi a tali RES, sui quali sia apposta la marcatura CE.

20

ATTI GIURIDICI DELLA UE

DECISIONE: è vincolante in tutte le sue parti per coloro ai quali è notificata (Stati membri, persone fisiche o giuridiche). Serve a regolamentare fatti concreti nei confronti di determinati destinatari.

RACCOMANDAZIONI E PARERI: non sono vincolanti e non fanno sorgere diritti e obblighi per il destinatario.

21

FONTI EXTRA LEGISLATIVE

NORME TECNICHE, CIRCOLARI MINISTERIALI, SPECIFICHE TECNICHE, NORME DI BUONA TECNICA ...

I dettati delle norme tecniche non costituiscono "obbligo" anche se esiste l'onere di dimostrare l'idoneità della diversa soluzione tecnica adottata.

La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme tecniche devono essere armonizzate, cioè rese coerenti con i principi delle Direttive Nuovo Approccio con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati aderenti alla CEE.

In assenza di norme armonizzate, contraddistinte dalla sigla EN seguita dal numero distintivo, sarà possibile l'utilizzo di una qualsiasi norma nazionale dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto pari dignità

22

LE NORME TECNICHE EUROPEE

NORME DI TIPO A

Sono norme generali di sicurezza, contengono i concetti generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali

NORME DI TIPO B

Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine/impianti; trattano un aspetto particolare della sicurezza o un dispositivo comune a numerosi tipi di macchine/impianti

- B1: aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di sicurezza...)
- B2: dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari...)

NORME DI TIPO C

Sono norme di dettaglio per una determinata categoria di macchine-impianti

23

ORGANISMI NORMATIVI RICONOSCIUTI

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione

UNI - CIG - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - Comitato Italiano Gas

CEN - Comitato Europeo per la Normalizzazione

CEN – CENELEC - Comitato Europeo per la Normalizzazione per il settore elettrico



24

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni 1930 - 1948

25

CODICE PENALE

1930

E' stato emanato nel 1930 (Codice Rocco) ed è stato modificato nel corso degli anni.

E' organizzato in 3 Libri:

- **LIBRO I:** Dei reati* in generale;
- **LIBRO II:** Dei delitti in particolare;
- **LIBRO III:** Delle contravvenzioni in particolare.

* **Reati:** comportamenti sanzionati penalmente. Si distinguono in:

- **Delitti:** reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa;
- **Contravvenzioni:** reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda;

26

CODICE PENALE

Rimozione e omissione dolosa o colposa di cautele

ART. 437

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

ART. 451

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da € 10 a € 516.

27

CODICE PENALE

Omicidio colposo

ART. 589

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

28

CODICE PENALE

Lesioni personali colpose

ART. 590

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da € 500 a € 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni ...

29

CODICE PENALE

ART. 590

... Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

30

CODICE PENALE art. 582 e 583 Graduazione lesioni personali

Lesione lievissima	Malattia/prognosi di durata non superiore a 20 giorni
Lesione lieve	Malattia/prognosi di durata non superiore a 40 giorni
Lesione grave	<ul style="list-style-type: none"> ■ Malattia/prognosi di durata superiore a 40 giorni ■ Pericolo di vita ■ Indebolimento permanente di un senso o di un organo
Lesione gravissima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Malattia certamente o probabilmente insanabile ■ Perdita di un senso ■ Perdita di un organo ■ Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile ■ Perdita della capacità di procreare ■ Permanente e grave difficoltà nella favella ■ Deformazione permanente o sfregio del viso

31

Rilevanza penale e riferimenti procedurali di perseguibilità delle lesioni personali

Lesione personale	Dolosa ° *	Colposa ° *	Colposa (derivante da fatti connessi con la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro)
Lievissima	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa in assenza di aggravanti ■ D'ufficio in presenza di aggravanti (ex art 583 c.p.) * 	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di altro reato così perseguibile (es artt 437 e 451 c.p.)
Lieve	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di reato così perseguibile (es. artt 437 e 451 c.p.)
Grave	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*
Gravissima	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*

° art. 43 c.p.

* obbligo di referto (art. 365 c.p. e 334 c.p.p.) Tra le circostanze aggravanti vi è anche il "pericolo di vita"

** la procedibilità a querela di parte offesa è subordinata all'assenza di altro reato (determinante o concomitante il fatto che ha cagionato la lesione colposa) che di per sè stesso possa imporre il³² procedere d'Ufficio

CODICE CIVILE

1942

E' stato emanato nel 1942 e contiene la disciplina del diritto civile e commerciale.

E' stato modificato e integrato nel tempo (riforma del diritto di famiglia nel 1975, riforma del diritto societario nel 2003,...).

E' organizzato in 6 Libri:

- **LIBRO I:** Delle persone e della famiglia (artt. 1-455);
- **LIBRO II:** Delle successioni (artt. 456-809);
- **LIBRO III:** delle proprietà (artt. 810-1172);
- **LIBRO IV:** delle obbligazioni (artt. 1173-2059);
- **LIBRO V:** del lavoro (artt. 2060-2642);
- **LIBRO VI:** della tutela dei diritti (artt. 2643-2969).

33

CODICE CIVILE

Responsabilità dell'imprenditore

ART. 2050

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ART. 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

34

COSTITUZIONE

1948

E' in vigore dal 1948 e si compone di 4 sezioni e 139 articoli:

- **Principi fondamentali** dell'ordinamento (artt. 1-12);
- **PARTE I:** Diritti e doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54);
- **PARTE II:** Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139);
- **Disposizioni transitorie e finali** (artt. I-XVIII).

35

COSTITUZIONE

ART. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

36

COSTITUZIONE

ART.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ...

ART.35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

37

COSTITUZIONE

ART.37

La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione

ART.38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale

ART. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

38

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni 1950 - 1970

39

NORME GENERALI DI SICUREZZA SUL LAVORO

DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 303/56 - Norme generali per l'igiene sul lavoro

DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

DPR 320/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

40

NORME GENERALI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Caratteristiche dei decreti degli anni '50:

- Tassatività delle norme: non sono consentite soluzioni alternative a quelle imposte dal legislatore;
- Si ispirano al criterio della protezione oggettiva: tutela del lavoratore anche in situazioni derivanti da imperizia, negligenza imprudenza – macchine «rivestite» di sicurezza con ripari, protezioni, carter, ...

Filosofia della prevenzione: eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose con frapposizione di una barriera tra lavoratore e zona di pericolo.

41

Decreti anni '50

ASPETTI POSITIVI

- Destinatari precisi e ben identificati
- Regolamentazione dettagliata, analitica e specifica delle misure, delle cautele e dei dispositivi
- Sanzioni penali e specifiche per ogni inosservanza
- Obbligo di assicurare misure di protezione tali da difendere il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza

ASPETTI NEGATIVI

- Prevenzione basata su precetti: per ogni pericolo una misura di prevenzione
- Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico
- Logica "oggettiva" della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici
- Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali
- Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno

42

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI E M.P. (DPR 1124/65)

1965

Nelle scuole di ogni ordine e grado sono soggetti tutelati dall'INAIL contro gli infortuni:

- i docenti, gli assistenti tecnici, gli alunni che partecipano a esperienze tecnico-scientifiche (di laboratorio), a esercitazioni pratiche (anche di Educazione Fisica/Scienze Motorie e Sportive) o che svolgono esercitazioni di lavoro o facciano uso, in relazione alla funzione o alla attività, di apparecchiature, macchine, ecc.;
- gli assistenti amministrativi in relazione all'uso di macchine elettriche o informatiche;
- i collaboratori scolastici per le attività connesse alla mansione (uso di fotocopiatori, copyprint, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, ecc.).

43

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI E M.P. (DPR 1124/65)

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (DPR 1124/1965, artt. 127 e 190 e DM 10.10.1985) Lo Stato rimborserà all'INAIL gli importi degli indennizzi pagati in relazione a infortuni occorsi al personale o agli alunni assicurati. L'istituzione scolastica non è tenuta ad aprire una posizione assicurativa presso l'INAIL, per le attività organizzate dalla scuola, in quanto comprese nell'ordinaria copertura INAIL, operante "per conto dello Stato".

44

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI E M.P. (DPR 1124/65)

L'assicurazione obbligatoria INAIL non è operante per i docenti che svolgono insegnamenti teorici, ma solo per coloro che nello svolgimento della loro attività sono soggetti ad un rischio, non generico, ma specifico di infortunio.

Nell'eventualità che, in ambito scolastico, un dipendente incorra in un infortunio non tutelato dall'INAIL (per es. un infortunio occorso ad un docente mentre scende le scale dell'edificio scolastico), questi può richiedere, entro 6 mesi dall'infortunio, il riconoscimento della dipendenza da "causa di servizio" e i benefici connessi in quanto spettanti in relazione anche all'entità delle sofferte lesioni.

45

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INFORTUNI E M.P. (DPR 1124/65)

In caso di infortunio occorso al personale o agli studenti è indispensabile impostare correttamente il relativo procedimento amministrativo, a beneficio dell'infortunato e a tutela del Dirigente scolastico.

Le operazioni previste sono:

1. Relazione sulle modalità dell'infortunio
2. Denuncia all'INAIL
3. Denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o, ove non esiste, al Sindaco)
4. Denuncia alla Compagnia Assicuratrice

46

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI “DENUNCIA INFORTUNI

Termini di presentazione della denuncia, entro:	Decorrenza dei termini	Prognosi	Destinatario della denuncia	Tipologia Infortuni
24 ore	Dal momento dell'infortunio	Morte – Pericolo di morte	Inail	Quelli compresi nella tutela assicurativa obbligatoria
Due giorni	Dalla notizia dell'infortunio	Infortuni non guaribili entro tre giorni	Inail	Quelli compresi nella tutela assicurativa obbligatoria
Due giorni	Dal quarto giorno dall'infortunio	Prognosi non superiore a tre giorni, successivamente prolungata	Inail	Quelli compresi nella tutela assicurativa obbligatoria
Due giorni	Dalla notizia dell'infortunio	Morte – Inabilità superiore a tre giorni	Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune	Tutti gli infortuni

COMUNICAZIONE TELEMATICA INFORTUNI Art. 18, comma 1, lett. r) D. LGS. 81/08

I datori di lavoro devono comunicare all'INAIL, ..., a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni; entro 48 ore dalla data del certificato medico.

REGISTRO INFORTUNI abrogato dal 23.12.2015

STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70)

1970

E' composto da 6 Titoli e 41 articoli:

TITOLO I: Della libertà e dignità del lavoratore;

TITOLO II: Della libertà sindacale;

TITOLO III: Dell'attività sindacale;

TITOLO IV: Disposizioni varie e generali;

TITOLO V: Norme sul collocamento;

TITOLO VI: Disposizioni finali e penali.

49

STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70)

ART. 5 - Sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente ...

ART. 9 - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

50

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni '90

51

D.Lgs. 626/94 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1994

Filosofia della prevenzione: riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Linee portanti:

- Ruolo e centralità del datore di lavoro: definizione normativa e obbligo di dotarsi di rete organizzativa e gestionale con requisiti predeterminati dal legislatore e non discrezionali;
- Servizio di prevenzione e protezione aziendale: organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali – RSPP con funzione meramente consultiva senza «*obblighi*» penalmente sanzionati (solo «*compiti*»);

52

D.Lgs. 626/94 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Linee portanti:

- Valutazione dei rischi in azienda: tutela della salute e organizzazione del lavoro diventano interdipendenti in quanto l'organizzazione della sicurezza è parte integrante della strategia produttiva - prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela) - riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose
- Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)

53

RAFFRONTO QUADRO NORMATIVO DECRETI ANNI '50 E D. LGS. 626/94

Decreti anni '50	D. Lgs. 626/94
Puntuali e specifiche azioni da compiere con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto	Maggiore autonomia del DdL che valuta i rischi e individua i più adatti sistemi preventivi in relazione alla propria struttura aziendale: maggior ricorso a Norme Tecniche
Precisi obblighi per DdL, dirigenti, preposti e lavoratori	Maggiore collaborazione fra DdL/dirigenti, lavoratori e loro rappresentanti, medico competente
Generica informazione dei lavoratori sul sistema di sicurezza	Grande importanza alla informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti presenti nella realtà aziendale

54

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni 2000

55

L. 123/2007 - Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

- Entrata in vigore: 25 agosto 2007
- Il Governo deve adottare entro 9 mesi uno o più decreti di riforma della materia
- Modifiche al D. Lgs. 626/94:
- Coordinamento delle attività di vigilanza
- Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza (sospensione delle attività imprenditoriale)
- Tessere di riconoscimento per i lavoratori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici
- Responsabilità delle persone giuridiche nei casi di lesioni personali e/o omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

56

D.Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia




2008

D. Lgs. 81/08 corretto e integrato dal D. Lgs. 106/09 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro) abroga e sostituisce la normativa previgente.

Alcune norme tecniche e di comportamento contenute nei vecchi decreti degli anni '50 sono state relegate in alcuni allegati del TUSL.

57

D. Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia



58

D.Lgs. 81/08 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia

2008



Filosofia della prevenzione: programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia alla prevenzione:

Sistema di controllo dell'efficacia ed efficienza delle misure adottate

Ripartizione degli obblighi di sicurezza fra ruoli dell'organizzazione aziendale

59

D. Lgs. 81 del 30.04.2008 e s.m.i.

**GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101
Supplemento ordinario n°108**


13 TITOLI (306 articoli)

51 allegati (232 pagine)




60


D. Lgs. 81 del 30.04.2008




D. Lgs. 81 del 30.04.2008



D. Lgs. 81 del 30.04.2008



D. Lgs. 81 del 30.04.2008



D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1
Gravi violazioni ai fini della
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1
Casi in cui il datore di lavoro può
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1
Informazioni dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V
artt 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a, 87.3.a
RES attrezzature prive di marcatura

Allegato VI
artt 71.3, 87.2.b, 87.3.a
Uso delle attrezzature

Allegato VII
artt 71.11, 71.13, 71.14
Verifiche di attrezzature

65

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1
DPI

Allegato IX
artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2
Distanze di sicurezza parti elettriche

Allegato X – art 89.1.a
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XI – art 100.1
Lavori comportanti rischi particolari

Allegato XII - art 99.1
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIII – art 96.1.a
Prescrizioni di sicurezza e salute per
la logistica di cantiere

Allegato XIV – artt 98.1.3 e 98.1.4
Formazione coordinatori

Allegato XV
89.1.h, 91.1.a, 100.1
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVI – art 91.1.b
Fascicolo dell'opera

Allegato XVII - artt 90.9.a e 97.2
Idoneità tecnico professionale

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII - artt 108 e 122
Viabilità nei cantieri, ponteggi e
trasporto materiali

Allegato XIX – art 112.2
Verifiche sui
ponteggi metallici fissi

Allegato XX – art 113.10
Costruzione ed impiego di
scale portatili

Allegato XXI – artt 116.4 e 136.8
Formazione addetti ai lavori in quota

Allegato XXII – art 134.1
Pi.M.U.S.

Allegato XXIII – art 140.4
Deroga per
ponti su ruote a torre

Allegato XXIV – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXV – artt 163.1 e 163.2
Cartelli segnaletici

Allegato XXVI – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica per contenitori e
tubazioni

Allegato XXVII – artt 163.1 e 163.2
Segnaletica attrezzature antincendio

67

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII
artt 163.1, 163.2, 163.3
Segnaletica ostacoli, pericoli e per le
vie di circolazione

Allegato XXIX – artt 163.1 e 163.2
Segnali luminosi

Allegato XXX – artt 163.1 e 163.2
Segnali acustici

Allegato XXXI – artt 163.1 e 163.2
Comunicazione verbale

Allegato XXXII – artt 163.1 e 163.2
Segnali gestuali

Allegato XXXIII
Artt 168.2, 168.3, 169.1
MMC

Allegato XXXIV – art 174.3
VDT

Allegato XXXV – artt 202.3 e 202.4
Vibrazioni

Allegato XXXVI – art 208
Valori limite di esposizione e valori di
azione per campi elettromagnetici

Allegato XXXVII – art 215
Radiazioni ottiche

68

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII
artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2
Valori limite di espos.ad agenti chimici

Allegato XXXIX
artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2
Valori limite biologici e sorv.sanitaria

Allegato XL
artt 228.1, 228.2, 232.2
Divieti per agenti chimici

Allegato XLI
artt 225.2, 232.2, 237.1.d
Metodi di misurazione

Allegato XLII
artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a
Elenco di sostanze, preparati e processi

Allegato XLIII
artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a
Valori limite esposizione professionale

Allegato XLIV – art 271.4
Attività lavorative con presenza di
agenti biologici

Allegato XLV – art 272.2.f
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVI
artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5
Elenco agenti biologici classificati

Allegato XLVII
artt 274.3, 275.1, 276.1
Misure e livelli di contenim. agenti
biologici

D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII
art 276.1
Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX
artt 293.1, 294.2.c, 296
Ripartizione aree atmosfere esplosive

Allegato L
artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2
Atmosfere esplosive

Allegato LI
art 293.3
Segnale atmosfere esplosive

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera b)

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale. Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall'organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

71

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera d)

DIRIGENTE

Persona che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Dirigente.

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

72

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera e)

PREPOSTO

Persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito.

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

73

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera a)

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

74

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera a)

EQUIPARATI AL LAVORATORE



- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto);
- Associati in partecipazione (art. 2549 C.C.);
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento;
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT;
- Volontari (CRI, VVF, Protezione Civile, ...);
- Lavoratori socialmente utili (LSU).

75

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lett. l), f), g)

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (SPP)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)

Persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il SPP

ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (ASPP)

Persona facente parte del SPP

76

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lett. l), f), g)

RSPP e ASPP devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari (Art. 32).

Principali requisiti:

- Diploma di Scuola Media Superiore;
- Corso di Formazione adeguato alla natura dei Rischi (modulo A-B): per ASPP;
- Capacità di Organizzazione e Gestione dell'Attività Tecnica ed Amministrativa (modulo C): per RSPP.

77

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera h)

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 28, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

78

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera i)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

79

D. LGS. 81/08
Definizioni - Art 2, Comma 1, Lettera n)

PREVENZIONE

Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

80

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Commi 1, 2,3

La normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

L'applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità in cui operano:

- Forze Armate e di Polizia, VV.F., addetti al Soccorso Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie, penitenziarie;
- Università, scuole;
- Organizzazioni di volontariato;
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi;
- Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali;

81

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Commi 1, 2,3

Verranno emanati i Decreti necessari ad individuare queste particolarità; fino a tale data resta valida la normativa precedente in materia.

Ad oggi sono stati emanati alcuni decreti:

- **Decreto PCM 231/2011**: individuazione delle particolari esigenze della Protezione Civile
- **DM 13/4/2011 e Decreto PCM 12/1/2012**: individuazione delle particolari esigenze delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato (CRI, VV.F., ...)

82

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 3 bis

Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della CRI e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei VVF, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

83

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Commi 4,5,6,7

4. La normativa si applica a tutti i lavoratori, sia subordinati che autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati
5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli obblighi di formazione e informazione del distaccatario
7. Per i lavoratori a progetto la normativa è applicata nei luoghi di lavoro del committente

84

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, C. 8,9,10,11

8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la normativa si applica con l'esclusione di piccoli lavori domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare

9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita un'adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III

10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo VII.

11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D. Lgs. 81/08

85

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 12

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

CODICE CIVILE - Art. 2222 - Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

86

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 11

CODICE CIVILE - Art. 230 bis - Impresa familiare

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

87

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 11

CODICE CIVILE - Art. 2083 - Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

88

D. LGS. 81/08
Campo Di Applicazione Art. 3, Comma 12 Bis

12-bis. Nei confronti di volontari:

- di cui alla L. 266/1991
- che effettuano servizio civile
- associazioni di promozione sociale L.383/2000
- associazioni sportive dilettantistiche L.398/91-L289/2002
- associazioni religiose
- programmi internazionali educazione non formale
- soggetti DPR 917/86

si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21.

89

D. LGS. 81/08
Campo Di Applicazione Art. 3, Comma 12 Bis

Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

90

D. LGS. 81/08
Art. 21 – LAVORATORI AUTONOMI

OBBLIGHI

- Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III
- Munirsi di DPI ed utilizzarli in conformità al titolo III
- Munirsi di tesserino di riconoscimento se svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

FACOLTA'

- Beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- Partecipare a specifici corsi di formazione incentrati sui rischi propri, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

91

D. LGS. 81/08
Campo di Applicazione Art. 3, Comma 13

Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto saranno emanate disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative annue e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.



Decreto Interministeriale 27 marzo 2013: Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

92

D. LGS. 81/08

Computo dei Lavoratori Art. 4

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- i collaboratori familiari;
- i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- i lavoratori a domicilio, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il datore di lavoro committente;
- i volontari;
- i lavoratori autonomi, i Co.co.co e i lavoratori a progetto, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il committente;
- i lavoratori in prova

93

D. LGS. 81/08

Computo dei Lavoratori Art. 4

Il personale in forza, normalmente, si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

I lavoratori somministrati o assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore effettivamente lavorato nell'arco di un semestre.

I lavoratori impiegati a tempo determinato per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo si computano per frazioni di Unità – Lavorative - Anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

94

Dipartimento di Sanità Pubblica
SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO

www.ausl.re.it

Percorso : ➡ Servizi territoriali
➡ Sanità Pubblica
➡ Documenti Sanità Pubblica
➡ Scuola



Mail: info.spsal@ausl.re.it